

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di MACERATA(EX MANDAMENTO DI CIVITANOVA MARCHE) Avv.

GIUSEPPE FEDELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

in seno alla causa iscritta al n. 35/14 RG

premessi:

- atteso che la disciplina dettata dal D.Lgs n.206 del 2005 (cd. Codice del Consumo), in cui è stata riversata quella dettata al capo 15-bis del c.c., è applicabile ai contratti stipulati tra il “consumatore” ed il “professionista”, a prescindere dalla tipologia negoziale dalle parti posta in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, essendo rilevante il mero fatto che risulti concluso un contratto tra un soggetto, professionista, per il quale lo stesso costituisca atto di esercizio della professione o che rientri nel quadro della medesima in quanto volto a realizzarne una connessa finalità ed altro soggetto, consumatore, anche professionista, per il quale il contratto sia viceversa finalizzato a soddisfare esigenze della vita comune di relazione, estranee all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale sua propria (in tal senso Cass. civ. 12685/2011; Tribunale di Roma, ordinanza del 17 gennaio 2011);
- Pur in assenza di un dato normativo, la disposizione dettata al richiamato art. 33 lett. u) cod.cons. deve essere interpretata *secundum rationis tenorem*, nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha inteso stabilire la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della residenza o del domicilio elettivo del consumatore stesso (così Trib. Monza 19.07.07 n. 2365, sulla scia di Cass. Civ. 2543/05) presumendo, per l’effetto, la vessatorietà della clausola che abbia individuato, come sede del foro competente, una località diversa (cfr. *ex multis* Cass. SS.UU.0 1 ottobre 2003 n. 14669; 8980/05, 4208/07, Cass. 28 novembre 2003 n. 18290, Tribunale di Palermo, 20 febbraio 2004, in Gius. 2004, 2443; Tribunale di Firenze, 10 dicembre 2002, in Foro toscano 2003, 180);
- l’art. 33/1 lett. u) d.lgs 206/2005 è dunque portato e sviluppo di letture (anche) nomofilattiche, e di cogenti disposizioni di fonte comunitaria (la cui *mens* è ben scolpita da Cass. civ., Sez. VI-3, 12 marzo 2014, n. 5705), ha carattere processuale e appare frutto di scelta legislativa relativa alla determinazione di competenza inderogabile (salvo l’esito di apposito accordo e trattativa tra le parti: art. 34, comma 4): nel qual senso si esprime l’unicipite giurisprudenza della Corte di Legittimità, sia sulla preesistente norma dell’art. 1469- bis c.c., comma 3, n. 19, sia sulla disposizione dell’art. 33 citato, che ne costituisce il “clone” (Cass., S.U., n. 14669 del 2003; Cass. n. 16336 del 2004; Cass. n. 18743 del 2007; Cass. n. 27911 del 2008; Cass. n. 20718 del 2009; Cass. n. 20 del 2009; Cass. n. 9922 del 2010);
- in tema di tutela consumeristica, per escludere la competenza del “foro del consumatore” il professionista deve, in altri termini, fornire la prova che la diversa competenza sia stata negoziata in base a specifica trattativa e che da ciò non derivi uno squilibrio significativo delle reciproche posizioni contrattuali (*in thema* Cass. Civile, sez. IV, ordinanza 18.11.2011 n° 24370): del che non è traccia in atti;
- nella specie, la tutela consumeristica assorbe la “previsione”, di matrice giurisprudenziale -in binubio con quanto prescritto dall’art. 38 cpv cpc-, consolidatasi come diritto vivente, secondo cui obbligo del convenuto è quello di contestare in maniera completa e dettagliata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio di collegamento prospettabile nel caso concreto;
- in sostanza, in tema d’incompetenza per territorio del giudice adito, quando la relativa eccezione sia formulata con riferimento all’operatività di un foro esclusivo, non

sussiste l'onere della parte di contestare tutti i fori alternativamente concorrenti riguardanti i diritti di obbligazione, alla stregua dei quali il giudice, d'ufficio, ove abbia eventualmente ad escludere l'operatività del foro convenzionale, dovrà individuare il giudice competente (cfr. *ex plurimis* Cass. 2 aprile 1998 n.3407);

- nel caso di specie, trattandosi di giudizio in esito ad opposizione a decreto ingiuntivo, la disposizione più volte cennata fa aggio sulla norma di cui all'art. 645 pc, secondo cui “ l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione”;
- ciò, a ragione del fatto che il Giudice, che si trovi a giudicare su un'eccezione d'incompetenza territoriale di tale natura, può dichiarare la nullità del d.i. opposto e rimettere la causa traslitterata *in vim citationis* al giudice ritenuto competente, senza con ciò declinare la competenza funzionale a decidere sull'opposizione, in quanto la pronuncia d'invalidità del decreto è contenuto della stessa e conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia d'incompetenza del giudice che l'ha emesso (*sic* Cass. Civ. Sez. III 11.07.06 n. 15694; Cass. Civ., sez. Lav. 16.03.1999 n. 2352; Cass. Civ. Sez. II 09.11.04 n. 21297)

PQM

definitivamente pronunciando, in accoglimento della sollevata eccezione:

- dichiara la propria incompetenza per territorio, per essere competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Ancona;
- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. _____, per l'effetto revocandolo;
- assegna alle parti ex art. 50 cpc termine di tre mesi per la riassunzione del processo dinanzi al giudice dichiarato competente;
 - Compensa integralmente le spese stante la complessità ermeneutica della *res dubia*.

Ordina la cancellazione della causa dal ruolo

Si comunichi

Sic decisum in Civitanova Marche hodie 09.05.2014

IL GIUDICE DI PACE
(Avv. GIUSEPPE FEDELI)